

PROCEDURA PENALE

Collana diretta da

M. Bargis - G. Giostra - G. Illuminati - R.E. Kostoris - R. Orlandi

STUDI

NICOLA PASCUCCI

LA PERSONA ALLOGLOTTA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI E LA TRADUZIONE DEGLI ATTI



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

INTRODUZIONE

1. Ormai da decenni la società italiana si trova di fronte a veloci mutamenti, che ne rendono ancor più palese la frammentazione linguistica. Alla tradizionale presenza di dialetti parlati da ampie fasce della popolazione, che in alcuni contesti socioculturali continuano ad essere l'unico o il principale strumento comunicativo, si aggiunge la molteplicità di lingue e dialetti derivante da una massiccia immigrazione.

I crescenti problemi linguistici riscontrabili nei più vari àmbiti sociali si pongono con un'intensità e una valenza particolari nel procedimento penale, in cui la comprensione degli atti e la possibilità di interazione tra la persona indagata o imputata, l'autorità procedente e gli altri soggetti sono un prerequisito indispensabile per realizzare un'effettiva autodifesa della prima e, in definitiva, per attuare un processo che possa realmente definirsi giusto. Quando ad essere attinta da un'accusa penale è una persona che non conosce la lingua italiana, l'unico modo per superare una situazione d'incomunicabilità, evitando discriminazioni, è garantirgli l'assistenza di un interprete o di un traduttore. Si tratta di due figure professionali distinte, che offrono prestazioni differenti: l'interprete la affianca nelle attività orali del procedimento come interrogatori, udienze e colloqui con il difensore; il traduttore traspone atti e documenti scritti essenziali per l'esercizio dei diritti e delle facoltà difensivi dall'italiano ad un idioma ben padroneggiato dall'alloglotto, o viceversa. L'interpretazione e la traduzione si atteggiano dunque, come si dirà, a diritti di secondo grado, il cui riconoscimento è indispensabile per l'esercizio degli altri diritti del procedimento.

2. Tuttavia, mentre il diritto all'interpretazione, seppur con fatica, ha gradualmente ottenuto riconoscimento e attuazione a livello interno,

anche sulla spinta della Corte EDU e della conseguente rinnovata concezione dell'interprete come ausiliare della difesa nel codice del 1988, molto più travagliato è stato il cammino per affermare un autonomo diritto alla traduzione nel procedimento penale.

La giurisprudenza di legittimità si è arroccata per decenni dietro a letture estremamente anguste delle disposizioni codicistiche, facilitata dalle numerose ambiguità di una disciplina legislativa molto generica e incompleta, che menzionava tra l'altro solo l'interprete.

Neppure la Corte di Strasburgo è riuscita a conferire dignità autonoma alla figura del traduttore, ma l'ha anch'essa di fatto sovrapposta a quella dell'interprete, l'unico espressamente indicato nell'art. 6 CEDU. L'impulso decisivo è arrivato dall'Unione europea, il cui impegno è culminato con l'approvazione della direttiva 2010/64/UE, che sancisce all'art. 3 il diritto alla traduzione di documenti fondamentali. La direttiva è stata recepita, seppur in modo tutt'altro che soddisfacente, dai d.lgs. n. 32 del 2014 e n. 129 del 2016.

3. La mancata puntuale comprensione degli atti emessi nelle indagini preliminari può pregiudicare gravemente l'attività difensiva dell'alloglotta negli stati e nei gradi successivi, spesso in modo maggiore rispetto a violazioni dell'assistenza linguistica durante il processo¹. Non a caso, come si vedrà, l'art. 143 comma 2 c.p.p., che indica gli atti per i quali vige una presunzione assoluta di essenzialità, dedica speciale attenzione proprio a quelli da compiersi nelle indagini.

Consentendo all'indagato, compatibilmente col segreto investigativo, di conoscere le accuse, benché provvisorie, e, in generale, gli atti essenziali emessi nelle indagini, lo si pone nelle condizioni di presentare la propria versione dei fatti, eventualmente corroborata da elementi di prova pertinenti a proprio favore, riducendo ad esempio il rischio di misure cautelari infondate, in grado di ripercuotersi gravemente sulla sua libertà e sulla sua vita lavorativa e familiare. L'erroneo

¹ Ha concentrato l'attenzione sull'assistenza linguistica nelle indagini, scegliendo però l'analisi della sola attività dell'interprete, il progetto di ricerca europeo ImPLI: AA.VV., *ImPLI-Improving Police and legal Interpreting 2011-2012. Final report*, in *site.unibo.it*, in cui si riconosce (p. 3) che la scelta di focalizzarsi «*on the very first stage of criminal proceedings*» è dovuta al suo «*decisive impact on all the following ones*».

inquadramento degli addebiti da parte dell'alloglotto a causa della mancata comprensione degli atti a lui rivolti può condizionarne le strategie difensive ben prima della formale imputazione, compromettendo in modo irreversibile il successivo giudizio. Si pensi al caso di un indagato che, per tali motivi, renda dichiarazioni non adeguatamente ponderate nell'interrogatorio di garanzia: esse sono poi utilizzabili nei riti premiali, in sede cautelare e per le contestazioni nel successivo esame dibattimentale. È inoltre possibile darne lettura dibattimentale *ex art. 513 c.p.p.*, qualora l'alloglotto sia assente o rifiuti di sottoporsi ad esame.

Il tema è centrale anche per i riflessi sulla durata del procedimento, potenzialmente più intensi di quelli riguardanti la traduzione degli atti del processo: il vizio derivante dall'omessa o carente traduzione in fase investigativa, tempestivamente eccepito e non sanato, potrebbe far regredire il procedimento dopo anni di attività, ove la nullità sia dichiarata nel giudizio di primo o di secondo grado, o addirittura in cassazione. Ed è proprio per evitare la temuta regressione che la giurisprudenza nomofilattica, facendo leva sul regime di ineducibilità e sanatorie delle nullità, ha spesso vanificato indebitamente i presidi sanzionatori a tutela della disciplina sulla traduzione, dimostrando così scarsa consapevolezza del ruolo pregiudiziale di tale diritto ai fini del pieno esercizio della difesa dell'indagato alloglotto. Inoltre, consentire a quest'ultimo l'autodifesa nelle indagini tramite un'assistenza linguistica di qualità riduce il pericolo di imputazioni palesemente infondate o poco ponderate, che vanno a sovraccaricare la giustizia penale.

4. Dinanzi a una normativa che, nonostante le recenti novelle, è ancora imprecisa, incompleta e presidiata da sanzioni processuali con scarsa capacità deterrente, spesso aggirate dalla giurisprudenza, lo studio non intende offrire soltanto interpretazioni *de iure condito*, ma cerca di delineare proposte di riforma, per conferire maggior effettività alla disciplina e per eliminare i dubbi di illegittimità costituzionale e le ambiguità che ancora la caratterizzano.

Per concludere il lungo cammino verso il completo affermarsi del diritto alla traduzione, occorrono però due elementi ulteriori: importanti investimenti statali per innalzare i compensi degli esperti, oggi del tutto inadeguati a garantire la qualità del servizio, e, onde evitare indebiti de-

potenziamenti giurisprudenziali delle riforme, una profonda presa di coscienza da parte degli operatori (*in primis* la magistratura) della centralità dell'assistenza linguistica come presupposto indispensabile per il concreto esercizio delle facoltà e dei diritti difensivi.

CAPITOLO I

IL PANORAMA EUROPEO

SOMMARIO: 1. L'affermazione del diritto all'assistenza linguistica per l'accusato nelle fonti internazionali: la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il Patto internazionale sui diritti civili e politici. – 2. La giurisprudenza di Strasburgo: autonomia terminologica della Corte e caratteri generali del diritto all'interprete. In particolare, l'operatività del diritto nelle indagini e la sua estensione alla traduzione. – 3. Informazioni *ex artt.* 5 § 2 e 6 § 3 lett. *a* CEDU: analogie e differenze. – 4. Il lento cammino dell'Unione europea per il riconoscimento di un autonomo diritto alla traduzione dei documenti fondamentali. Il Trattato di Lisbona e la previsione di una nuova base giuridica per la direttiva 2010/64/UE. – 5. Caratteri generali del diritto eurounitario alla traduzione: influenza della giurisprudenza di Strasburgo ed incremento dei livelli di tutela. – 6. L'accertamento dell'ignoranza linguistica: gli orientamenti della Corte EDU e i parziali silenzi della direttiva 2010/64/UE. – 7. I documenti da tradursi obbligatoriamente nelle indagini. – 8. *Segue*: la traduzione della *letter of rights*. – 9. *Segue*: gli «altri documenti» fondamentali nelle indagini. – 10. La traduzione parziale. – 11. La traduzione “a vista” e orale riassuntiva. – 12. La rinuncia alla traduzione. – 13. La gratuità della traduzione. – 14. L'effettività del diritto alla traduzione: qualità del servizio. – 15. *Segue*: rimedi contro le violazioni.

1. *L'affermazione del diritto all'assistenza linguistica per l'accusato nelle fonti internazionali: la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il Patto internazionale sui diritti civili e politici.*

A partire dal secondo dopoguerra si è andata affermando una sensibilità sempre maggiore verso i problemi legati alle differenze linguistiche. Fin dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, approvata a Parigi il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni unite¹, si è affermato solennemente il divieto di ogni discriminazione basa-

¹Con risoluzione 219077A. La dichiarazione, pur non essendo giuridicamente vin-

ta sulla lingua². Tuttavia, espressi riferimenti al diritto all'assistenza linguistica dell'accusato nel procedimento penale si rinvencono soltanto in atti successivi: la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma nel 1950 in seno al Consiglio d'Europa³, e il Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP), firmato a New York nel 1966⁴.

La CEDU, così come il PIDCP, non si limita a vietare discriminazioni dettate dalla lingua nell'esercizio dei diritti ivi sanciti (artt. 14 CEDU 2 § 1 PIDCP)⁵, ma introduce specifiche norme che concretizzano tale

colante, racchiude diritti che sono alla base del diritto internazionale consuetudinario: sul punto, di recente, E. BERGAMINI, *La Dichiarazione universale dei diritti umani nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea*, in AA.VV., *La Dichiarazione universale dei diritti umani nel diritto internazionale contemporaneo*, a cura di S. Tonolo-G. Pascale, Giappichelli, 2020, p. 111.

² Ai sensi del suo art. 2 § 1, «*everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as (...) language (...)*»: per il testo della dichiarazione, v. il sito istituzionale dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i diritti umani www.ohchr.org.

³ Recepita nell'ordinamento italiano con legge 4 agosto 1955, n. 848, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952». Sulle garanzie della CEDU attinenti al procedimento penale, v., per tutti, E. AMODIO, *La tutela della libertà personale dell'imputato nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Giuffrè, 1967, *passim*; M. CHIAVARIO, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel sistema delle fonti normative in materia penale*, Giuffrè, 1969, *passim*; P. FERRUA, *Il 'giusto processo'*, III ed., Zanichelli, 2012, p. 197 ss.; M. PISANI, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e riforma del processo penale*, in *Foro it.*, 1966, V, c. 33 ss.

⁴ Recepito nell'ordinamento italiano con legge 25 ottobre 1977, n. 881, «Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966». Al riguardo, tra i tanti, M. CHIAVARIO, *Le garanzie fondamentali del processo nel Patto internazionale sui diritti civili e politici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1978, p. 465 ss.; G. GAJA, *Sull'esecuzione in Italia del Patto di New York sui diritti civili e politici*, in *Foro it.*, 1979, V, c. 123 ss.; G. MALINVERNI, *I Patti delle Nazioni Unite e la protezione dei diritti dell'uomo in Europa: un confronto*, in *Riv. int. dir. uomo*, 1990, p. 189 ss.

⁵ Nelle convenzioni internazionali e nelle direttive 2010/64/UE, 2012/13/UE e 2012/29/UE, il termine «lingua» va inteso in senso lato, ricomprendendo anche i dialetti.

garanzia a livello procedimentale: gli artt. 6 § 3 lett. *a* CEDU e 14 § 3 lett. *a* PIDCP affermano, con formulazioni analoghe, il diritto della persona accusata di un reato ad essere informata della natura e dei motivi dell'accusa dettagliatamente, nel minor tempo possibile e in una lingua che comprende, mentre gli artt. 6 § 3 lett. *e* CEDU e 14 § 3 lett. *f* PIDCP sanciscono il diritto dell'accusato a farsi assistere da un interprete ove non comprenda o non parli la lingua utilizzata in udienza⁶.

Ai sensi dell'art. 5 § 2 CEDU, occorre inoltre informare l'arrestato, prima possibile e in una lingua che comprende, delle ragioni dell'arresto e di tutte le accuse a suo carico⁷.

L'accordo che ha determinato, e continua a determinare, le maggiori ricadute nell'ordinamento interno è sicuramente la CEDU, nell'interpretazione fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha assunto un ruolo sempre più centrale nell'elaborazione di una soglia minima di diritti cui gli Stati del Consiglio d'Europa debbono attenersi, ferma restando la possibilità per gli stessi di adottare livelli superiori di garanzie⁸.

⁶ Anche secondo la Corte EDU l'art. 6 § 3 lett. *e* CEDU costituisce specificazione del più generale principio di non discriminazione contenuto nell'art. 14 CEDU: Corte eur., 19 dicembre 1989, *Kamasinski c. Austria*, § 75.

⁷ Come si è acutamente osservato, l'art. 5 § 2 CEDU utilizza il presente indicativo "comprende" e non aggettivi come "comprensibile" per indicare la necessaria comprensione linguistica da parte dell'arrestato, esprimendo così la necessità che la lingua utilizzata sia concretamente conosciuta dalla persona, senza che possano ricorrere presunzioni: M. CHIAVARIO, *La Convenzione europea*, cit., p. 221 s. La versione inglese utilizza infatti l'espressione «*language which he understands*», mentre quella francese «*langue qu'il comprend*».

⁸ Sul punto, per tutti, P. FERRUA, *Il 'giusto processo'*, cit., p. 200 s. La stessa versione inglese dell'art. 6 § 3 CEDU, nell'enumerare i diritti dell'accusato, afferma che si tratta di «*minimum rights*», mentre quella francese utilizza l'avverbio «*notamment*», per segnalare che l'elenco è aperto. Indicativa della divaricazione tra garanzie minime e possibili maggiori garanzie che gli Stati potrebbero opportunamente accordare è Corte eur., Grande Camera, 18 ottobre 2006, *Hermi c. Italia*, § 92, in cui la Corte, pur definendo deplorabile («*regrettable*») la mancata indicazione nel decreto di citazione in appello dell'avviso per cui spetta al ricorrente detenuto dover chiedere di essere condotto in udienza almeno cinque giorni prima di essa, afferma altresì che, tuttavia, «*the State cannot be made responsible for spelling out in detail, at each step in the procedure, the defendant's rights and entitlements. It is for the accused's legal counsel to*

2. *La giurisprudenza di Strasburgo: autonomia terminologica della Corte e caratteri generali del diritto all'interprete. In particolare, l'operatività del diritto nelle indagini e la sua estensione alla traduzione.*

La giurisprudenza della Corte EDU ha fin da subito sviluppato una terminologia autonoma rispetto a quella degli ordinamenti processuali nazionali⁹, delineando livelli minimi di tutela dei diritti, indipendenti dalle scelte normative e definitorie dei singoli Stati¹⁰.

Anzitutto, per evitare aggiramenti degli artt. 6 e 7 CEDU¹¹, la Corte considera “materia penale” non soltanto quella così definita dai singoli ordinamenti, ma altresì le infrazioni qualificabili in tal modo in base alla natura dell'illecito¹² o, in alternativa, allo scopo, alla natura e alla severità delle sanzioni applicabili¹³, pure sotto i profili della deterrenza e del

inform his client as to the progress of the proceedings against him and the steps to be taken in order to assert his right». Sul rango attribuito alla CEDU nel nostro sistema delle fonti, v. *infra*, cap. II, § 1.

⁹Come afferma, in relazione all'“accusa in materia penale”, Corte eur., 27 febbraio 1980, Deweer c. Belgio, § 42. Sul tema, A. BALSAMO, *Il contenuto dei diritti fondamentali*, in AA.VV., *Manuale di procedura penale europea*, IV ed., a cura di R.E. Kostoris, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, p. 137; G. UBERTIS, *L'autonomia linguistica della Corte di Strasburgo*, in AA.VV., *Processo penale, lingua e Unione europea*, a cura di F. Ruggieri-T. Rafaraci-G. Di Paolo-S. Marcolini-R. Belfiore, Cedam, 2013, p. 217 ss.

¹⁰A. BALSAMO, *Il contenuto dei diritti fondamentali*, cit., p. 137.

¹¹Mentre l'art. 6 CEDU disciplina il diritto ad un processo equo, l'art. 7 CEDU sancisce, come noto, il principio *nulla poena sine lege*, che vieta di condannare una persona per una condotta che, quando è stata commessa, non costituiva reato ai sensi del diritto interno o internazionale. Il medesimo articolo vieta altresì di infliggere una pena più grave di quella prevista nel momento in cui l'azione o l'omissione è stata compiuta.

¹²Da valutare anche alla luce di una comparazione con altri Paesi.

¹³Corte eur., Plen., 8 giugno 1976, Engel e al. c. Paesi Bassi, §§ 81 s.; Corte eur., sez. II, 4 marzo 2014, Grande Stevens e al. c. Italia, § 94. In argomento, N. MOLE-C. HARBY, *Le droit à un procès équitable. Une guide sur la mise en œuvre de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme*, II ed., Conseil de l'Europe, 2007, p. 17 ss.; V. MANES, *L'ambito di operatività del nullum crimen e il concetto di materia pe-*

carattere punitivo¹⁴. Ne consegue che illeciti definiti dall'ordinamento nazionale come amministrativi potrebbero possedere connotazioni sostanzialmente penalistiche¹⁵ e godere così, secondo i giudici di Strasburgo, delle garanzie del *fair trial*, sancite dall'art. 6 CEDU.

Al fine di scongiurare elusioni da parte dei singoli Stati, la Corte EDU predilige inoltre una concezione non formale di "accusa penale" ("criminal charge" in inglese, "accusation en matière pénale" in francese) e di "accusato"¹⁶. Per assumere quest'ultima qualità, cui si ricollegano le tutele procedimentali, non è infatti necessaria la notifica dell'imputazione da parte del titolare dell'azione penale, ma è sufficiente una comunicazione ufficiale dell'autorità che contesti al destinatario la commissione di un reato¹⁷ (ad esempio l'informazione di garanzia¹⁸), oppure qualsiasi attività che presupponga la presenza dell'accusa e che determini conseguenze di rilievo sulla vita della persona¹⁹ (come l'arresto²⁰ o un interrogatorio con cui la polizia comunica ad un soggetto di essere sospettato di un reato²¹).

nale, in V. MANES-E. NICOSIA, Sub art. 7, in AA.VV., *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole-P. De Sena-V. Zagrebelsky, Cedam, 2012, p. 260 ss.

¹⁴ Ad esempio in quanto comportanti conseguenze pecuniarie o privazioni della libertà: Corte eur., 21 febbraio 1984, Öztürk c. Germania, § 53.

¹⁵ Corte eur., Plen., 21 febbraio 1984, Öztürk c. Germania, §§ 18, 53.

¹⁶ Corte eur., 27 febbraio 1980, Deweer c. Belgio, § 44; N. MOLE-C. HARBY, *Le droit à un procès équitable*, cit., p. 21 s.; G. UBERTIS, *L'autonomia linguistica*, cit., p. 222.

¹⁷ Corte eur., 27 febbraio 1980, Deweer c. Belgio, § 46; Corte eur., 10 dicembre 1982, Corigliano c. Italia, § 34.

¹⁸ Corte eur., sez. II, 14 dicembre 1999, De Blasiis c. Italia, §§ 7, 17; Corte eur., 15 luglio 1982, Eckle c. Germania, § 73; Corte eur., 22 maggio 1998, Hozee c. Paesi Bassi, § 43.

¹⁹ V. ancora Corte eur., 27 febbraio 1980, Deweer c. Belgio, § 46; Corte eur., 22 maggio 1998, Hozee c. Paesi Bassi, § 43; Corte eur., 10 dicembre 1982, Corigliano c. Italia, § 34.

²⁰ Corte eur., 22 maggio 1998, Hozee c. Paesi Bassi, § 43; Corte eur., 15 luglio 1982, Eckle c. Germania, § 73; Corte eur., 19 febbraio 1991, Maj c. Italia, § 13; Corte eur., 19 febbraio 1991, Manzoni c. Italia, § 16; Corte eur., 19 febbraio 1991, Girolami c. Italia, § 13; Corte eur., 10 dicembre 1982, Corigliano c. Italia, § 34.

²¹ Corte eur., 22 maggio 1998, Hozee c. Paesi Bassi, §§ 45-46. Ai fini della durata ragionevole del procedimento (garanzia appartenente al *fair trial* ex art. 6 § 1 CEDU),

In questo modo, le tutele nei confronti dell'accusato, comprese quelle linguistiche, non vengono circoscritte al processo, ma estese alle indagini preliminari nella misura in cui l'equità processuale, complessivamente intesa, possa essere compromessa dal mancato rispetto di alcune garanzie nelle fasi iniziali del procedimento²². Correlativamente, nell'ottica dei giudici di Strasburgo, anche l'inizio del procedimento prescinde dal dato formale dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, ricollegandosi al compimento di uno degli atti sopra menzionati (informazione di garanzia, arresto, interrogatorio)²³.

L'assistenza linguistica ha l'obiettivo di attenuare gli svantaggi dell'accusato alloglotto rispetto a colui che ha dimestichezza con la lingua del procedimento²⁴. La prestazione deve essere idonea a far comprendere all'alloglotto le accuse a suo carico e a porlo nella condizione di difendersi, dandogli la possibilità di esporre alle autorità la propria versione dei fatti²⁵.

Per accedere alle tutele linguistiche dell'art. 6 CEDU, è necessario possedere due requisiti: essere "accusato di un reato"²⁶, nel senso sopra esposto, e non conoscere la lingua utilizzata nel procedimento. L'art. 6 § 3 lett. e CEDU garantisce infatti all'accusato l'assistenza dell'interprete «se non comprende o non parla»²⁷ la lingua del procedimento,

sono stati considerati momenti iniziali di quest'ultimo anche l'invito a presentarsi dinanzi al magistrato per rendere interrogatorio (Corte eur., sez. II, 12 maggio 1999, Ledonne c. Italia (n. 1), §§ 8, 19), la convalida di un sequestro (Corte eur., 18 luglio 1994, Vendittelli c. Italia, § 21), la conoscenza degli addebiti a seguito di presentazione spontanea dinanzi al pubblico ministero (Corte eur., 19 febbraio 1991, Mori c. Italia, § 14). V. anche G. UBERTIS, *L'autonomia linguistica*, cit., p. 222 s.

²² Corte eur., sez. I, 11 dicembre 2008, Panovits c. Cipro, § 64; Corte eur., sez. III, 6 gennaio 2010, Vera Fernández-Huidobro c. Spagna, § 109.

²³ G. UBERTIS, *L'autonomia linguistica*, cit., p. 222 s.

²⁴ In relazione all'art. 6 § 3 lett. e CEDU, Corte eur., 28 novembre 1978, Luedicke, Belkacem e Koç c. Germania, § 42.

²⁵ Corte eur., sez. I, 24 gennaio 2019, Knox c. Italia, § 182; Corte eur., sez. II, 14 ottobre 2014, Baytar c. Turchia, § 49; Corte eur., Grande Camera, 18 ottobre 2006, Hermi c. Italia, § 70; Corte eur., 19 dicembre 1989, Kamasinski c. Austria, § 74.

²⁶ «*Charged of a criminal offence*» nel testo ufficiale in inglese, «*accusé*» in quello, anch'esso ufficiale, in francese.

²⁷ In modo analogo, nei testi ufficiali in inglese e in francese, l'espressione è resa ri-

mentre ai sensi dell'antecedente lett. *a* è necessario informarlo dell'accusa in una lingua che egli comprende²⁸.

La Corte di Strasburgo interpreta in maniera tendenzialmente ampia la portata delle garanzie linguistiche della CEDU, benché, alla luce del loro inserimento tra quelle del *fair trial*, eviti di dichiarare iniquo il procedimento in presenza di altre garanzie ed elementi fattuali a suo avviso in grado di bilanciare, in una visione complessiva²⁹, le carenze dell'assistenza linguistica³⁰.

Nonostante l'art. 6 § 3 lett. *e* CEDU, perlomeno nella versione francese, faccia espresso riferimento all'udienza, la Corte non circoscrive il perimetro delle tutele linguistiche al solo dibattimento, ma ne amplia la portata alle indagini preliminari³¹, in armonia con la sua condivisibile tendenza a ritenere operative le tutele del *fair trial* lungo tutto il procedimento, indagini incluse. Del resto, la versione ufficiale in inglese parla di «*language used in court*»: un'espressione che lascia maggiori spazi interpretativi rispetto a quella francese, anch'essa ufficiale, che si riferisce alla «*langue employée à l'audience*»³².

spettivamente con «*if he cannot understand or speak*» e «*s'il ne comprend pas ou ne parle pas*».

²⁸ Nel testo inglese: «*in a language which he understands*»; in quello francese: «*dans une langue qu'il comprend*».

²⁹ Sulla necessità di leggere «*as a whole*» l'art. 6 CEDU, v. *ex multis*, Corte eur., sez. III, 5 ottobre 2006, Viola c. Italia, § 53; Corte eur., 23 febbraio 1994, Stanford c. Regno Unito, § 26; Corte eur., 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia, § 27. Il principio è costantemente ribadito: v., di recente, Corte eur., sez. IV, 27 luglio 2021, X c. Paesi Bassi, § 43.

³⁰ Corte eur., 19 dicembre 1989, Kamasinski c. Austria, §§ 79-81, la quale, pur affermando che, in generale, occorre tradurre l'accusa per iscritto al fine di consentire all'accusato di difendersi, ha escluso una lesione dell'art. 6 § 1 lett. *a* CEDU nel caso sottoposte, in ragione di diversi elementi: la semplicità degli addebiti sia in fatto che in diritto, l'assistenza di interpreti al momento dell'interrogatorio, l'assenza di richieste di traduzione o di censure per carente interpretazione, la dichiarazione da parte dell'interessato di aver compreso l'accusa all'apertura del dibattimento e la rinuncia alla traduzione della stessa in inglese.

³¹ Corte eur., sez. I, 24 gennaio 2019, Knox c. Italia, § 183; Corte eur., sez. II, 14 ottobre 2014, Baytar c. Turchia, § 49; Corte eur., sez. II, 5 aprile 2011, Şaman c. Turchia, § 30; Corte eur., sez. III, dec. 5 gennaio 2010, Diallo c. Svezia, § 25; Corte eur., sez. IV, dec. 17 maggio 2001, Güngör c. Germania.

³² Corte eur., 28 novembre 1978, Luedicke, Belkacem e Koç c. Germania, § 48.

Sebbene testualmente l'art. 6 § 3 lett. e CEDU riguardi l'interprete, la Corte ne estende la portata applicativa alla traduzione, pur circoscrivendo il diritto in esame ai soli atti, anche investigativi, che consentano di conoscere le accuse, di preparare adeguatamente la difesa e di rappresentare la propria versione dei fatti, elementi essenziali per instaurare un processo equo³³. Di conseguenza, la Corte non considera ad esempio ricompresa nella suddetta lett. e la traduzione delle intercettazioni telefoniche, in quanto svolta per scopi investigativi, potendo dunque lo Stato pretendere i costi dal condannato³⁴. Anche a livello di "Grande Europa" viene quindi in rilievo la distinzione tra assistenza linguistica e tradizionali funzioni di intermediazione linguistica, che rappresenta lo spartiacque tra prestazioni gratuite e ripetibili: la prima presenta spiccate finalità difensive, consentendo all'accusato di partecipare attivamente al procedimento³⁵; le seconde rispecchiano le attività tradizionali dell'esperto come ausiliare dell'autorità procedente, con un ruolo conoscitivo e funzionale all'instaurazione del contraddittorio³⁶.

In dottrina, S. LORUSSO, *Tutela linguistica dell'arrestato e approdo al giudizio direttissimo*, in *Corr. merito*, 2007, p. 1042; S. SAU, *Le garanzie linguistiche nel processo penale. Diritto all'interprete e tutela delle minoranze riconosciute*, Cedam, 2010, p. 104.

³³ Corte eur., sez. I, 24 gennaio 2019, Knox c. Italia, § 182; Corte eur., sez. IV, dec. 17 maggio 2001, Güngör c. Germania; Corte eur., 19 dicembre 1989, Kamasinski c. Austria, § 74. V. altresì Corte eur., 28 novembre 1978, Luedicke, Belkacem e Koç c. Germania, § 48.

³⁴ Corte eur., sez. III, dec. 18 novembre 2004, Akbingöl c. Germania. Nell'ambito dell'interpretazione, è inoltre esclusa dal perimetro della lett. e dell'art. 6 § 3 CEDU l'assistenza al testimone alloglotto: Comm. eur., cam. I, dec. 18 ottobre 1995, P.S.V. c. Finlandia. Secondo S. TRECHSEL, *Human rights in criminal proceedings*, Oxford University Press, 2005, p. 335, quest'ultimo caso va annoverato nella lett. d e non nella lett. e dell'art. 6 § 3 CEDU. Sul punto, v. altresì M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale. Un meta-diritto fondamentale tra paradigma europeo e prassi italiana*, Cedam, 2018, p. 46.

³⁵ Con l'art. 7 direttiva 2012/29/UE, la "Piccola Europa" ha esteso l'assistenza linguistica alla vittima.

³⁶ Per approfondimenti su tale distinzione, v. *infra*, cap. II, § 1.

3. Informazioni ex artt. 5 § 2 e 6 § 3 lett. a CEDU: analogie e differenze.

I diritti ad essere informato delle accuse in una lingua conosciuta e all'assistenza di un interprete, in quanto collocati nell'art. 6 CEDU, fanno parte integrante delle garanzie del *fair trial*, come afferma del resto in varie occasioni la Corte di Strasburgo³⁷. Un processo non può infatti dirsi equo se l'accusato, pur fisicamente presente al procedimento, non comprende gli atti in cui esso si dipana, riducendosi in tal caso la sua presenza ad una mera comparsa³⁸.

Il diritto sancito dall'art. 5 § 2 CEDU va invece riferito alle situazioni di cui al § 1 del medesimo articolo: esso, a differenza dell'art. 6 § 3 lett. a CEDU, non riguarda solo il procedimento penale, ma anche altre situazioni in cui la persona è privata della propria libertà, come la detenzione amministrativa dello straniero irregolare contemplata dalla lett. f dell'art. 5 § 1 CEDU³⁹.

A tal proposito, la nozione di libertà ex art. 5 § 1 CEDU, cui fa riferimento anche il § 2 di tale articolo, è da intendersi nel senso classico di libertà fisica della persona e lo scopo della disposizione è garantire che nessuno ne venga spogliato arbitrariamente. Il concetto di "privazione" della libertà non comprende le mere restrizioni alla libertà di circola-

³⁷ Corte eur., Grande Camera, 21 gennaio 1999, Van Geysegem c. Belgio, § 27; Corte eur., 15 giugno 1992, Lüdi c. Svizzera, § 43; Corte eur., sez. IV, 14 gennaio 2003, Lagerblom c. Svezia, §§ 48 s. Sul punto, D. CURTOTTI, *La normativa in tema di assistenza linguistica tra direttiva europea e nuove prassi applicative*, in *Proc. pen. giust.*, 2014 (5), p. 120.

³⁸ G. GIOSTRA, *Il diritto dell'imputato straniero all'interprete*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1978, p. 441, in relazione all'interrogatorio dell'alloggiato, osserva che «l'«intervento» dell'imputato senza l'assistenza dell'interprete si ridurrebbe, in concreto, ad una mera «comparsa»». Secondo i giudici di Strasburgo, è pacifico che l'art. 6 CEDU, nel suo complesso, «*guarantees the right of an accused to participate effectively in a criminal trial. In general this includes, inter alia, not only his right to be present, but also to hear and follow the proceedings*»: Corte eur., 23 febbraio 1994, Stanford c. Regno Unito, § 26. Nello stesso senso, per tutte, Corte eur., Grande Camera, 18 dicembre 2018, Murtazaliyeva c. Russia, § 91.

³⁹ Al riguardo, E. VALENTINI, *Detenzione amministrativa dello straniero e diritti fondamentali*, Giappichelli, 2018, p. 40 s. spec. nt. 80, 137, 209 nt. 65.

zione, che sono invece oggetto delle tutele sancite dall'art. 2 Prot. 4 CEDU⁴⁰. La Corte precisa che “privazione” e “restrizione” non si distinguono in base alla natura o alla sostanza, bensì al grado e all'intensità della limitazione, dovendosi far riferimento, nella situazione concreta, a una serie di criteri come il tipo, la durata, gli effetti e le modalità attuative del provvedimento⁴¹. L'elenco di cause privative della libertà di cui all'art. 5 § 1 CEDU è tassativo⁴² e, al suo interno, è possibile distinguere l'arresto dalla detenzione: il primo costituisce una situazione provvisoria, in vista di una sua eventuale stabilizzazione, mentre la seconda è una stabile privazione della libertà personale⁴³. Il riferimento al

⁴⁰ *Ex multis*, Corte eur., Plen., 8 giugno 1976, Engel e al. c. Paesi Bassi, § 58; Corte eur., Grande Camera, 29 marzo 2010, Medvedyev e al. c. Francia, § 73; Corte eur., Plen., 6 novembre 1980, Guzzardi c. Italia, § 92; Corte eur., sez. V, 23 aprile 2015, François c. Francia, § 47.

⁴¹ Corte eur., Plen., 6 novembre 1980, Guzzardi c. Italia, §§ 92 s., la quale specifica tuttavia che, in concreto, la distinzione tra privazione e restrizione della libertà non è semplice, poiché, in «*some borderline cases*», finisce per essere «*a matter of pure opinion*»; Corte eur., Grande Camera, 29 marzo 2010, Medvedyev e al. c. Francia, § 73; Corte eur., sez. I, 15 gennaio 2015, Lolayev c. Russia, § 99. I giudici di Strasburgo sembrano poi introdurre un ulteriore elemento, cioè il «*context in which action is taken*»: Corte eur., Grande Camera, 15 marzo 2012, Austin e al. c. Regno Unito, § 59. Tuttavia, la valutazione sul grado di limitazione della libertà dovrebbe essere indipendente dai motivi per i quali la misura privativa o restrittiva è stata adottata: nel medesimo senso, L. BERNARDINI, *La detenzione degli stranieri tra “restrizione” e “privazione” di libertà: la CEDU alla ricerca di Godot*, in *Dir. imm. citt.*, 2022 (1), p. 81 s., 90 ss., cui si rinvia anche in merito ai recenti orientamenti della Corte sulla detenzione amministrativa dei migranti, che, nel distinguere tra privazione e restrizione di libertà, valorizzano indebitamente la *ratio* alla base delle misure.

⁴² Corte eur., Plen., 8 giugno 1976, Engel e al. c. Paesi Bassi, § 57, la quale desume il carattere esaustivo dell'elenco dall'espressione «*save in the following cases*», di cui all'art. 5 § 1 CEDU.

⁴³ Secondo un'efficace definizione, «i connotati della detenzione» sono ravvisabili «nella coazione a vivere in un luogo chiuso ben determinato, e nel forzato distacco dalle normali relazioni familiari e professionali», «mentre l'“arresto” è l'“apprensione” di un individuo da parte di un altro individuo, qualificata dalla sua provvisorietà rispetto ad una più stabile situazione (non necessariamente detentiva)»: M. CHIAVARIO, *La Convenzione europea*, cit., p. 172 s., per il quale l'“apprensione” non riguarda solo il caso di una «persona costretta a seguirne un'altra», ma anche le limitazioni alla libertà di movimento che, pur non presentando i requisiti della detenzione,

solo arresto di cui all'art. 5 § 2 CEDU, contestualizzato nella rete di garanzie previste dall'art. 5 CEDU, non viene inteso in senso tecnico, ma estensivo, come provvedimento privativo della libertà personale⁴⁴.

Emerge anche un'altra discrepanza tra gli artt. 5 § 2 e 6 § 3 lett. *a* CEDU: solo la seconda norma prevede che l'informazione debba essere dettagliata⁴⁵, benché entrambe non richiedano né la forma scritta⁴⁶ né l'uso della lingua madre dell'interessato, bensì semplicemente una lingua da lui conosciuta⁴⁷. La differenza non è casuale, ma risponde al diverso scopo delle due informative: la prima, che va letta in combinato disposto con l'art. 5 § 4 CEDU, ha la sola funzione di far comprendere alla persona privata della libertà le ragioni di tale restrizione, anche per consentire di impugnare il provvedimento⁴⁸; la seconda è finalizzata,

consistano in un controllo, «almeno potenziale», dei «singoli movimenti dell'arrestato» da parte «di un'altra persona».

⁴⁴ Nello stesso senso, per tutti, O. MAZZA, *La libertà personale nella Costituzione europea*, in AA.VV., *Profili del processo penale nella Costituzione europea*, a cura di M.G. Coppetta, Giappichelli, 2005, p. 58 s.; S. TRECHSEL, *Human rights*, cit., p. 457; G. UBERTIS, *Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo*, II ed., Raffaello Cortina Editore, 2009, p. 108. In giurisprudenza, tra le tante, Corte eur., sez. IV, 23 luglio 2013, Suso Musa c. Malta, § 113.

⁴⁵ Notano che le esigenze alla base dell'art. 5 § 2 CEDU, rispetto a quelle dell'art. 6 § 3 lett. *a* CEDU, «sont en général moins précises et moins rigoureuses» N. MOLE-C. HARBY, *Le droit à un procès équitable*, cit., p. 64.

⁴⁶ Per l'informazione *ex art.* 5 § 2 CEDU, Comm. eur., dec. 1° aprile 1966, X. c. Paesi Bassi. Per quella *ex art.* 6 § 3 lett. *a* CEDU, Corte eur., sez. I, dec. 2 maggio 2017, Sofia c. San Marino, § 48; Corte eur., sez. II, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, § 34; Corte eur., Grande Camera, 25 marzo 1999, Pélissier e Sassi c. Francia, § 53.

⁴⁷ Per l'art. 5 § 2 CEDU, Corte eur., sez. III, dec. 26 maggio 2005, Parlanti c. Germania, § 2. Per l'art. 6 § 3 lett. *a* CEDU, Corte eur., Plen., 19 dicembre 1989, Brozicek c. Italia, § 41.

⁴⁸ Corte eur., sez. III, 31 gennaio 2017, Vakhitov e al. c. Russia, § 60; Corte eur., sez. III, dec. 26 maggio 2005, Parlanti c. Germania, § 2; Corte eur., 21 febbraio 1990, Van der Leer c. Paesi Bassi, §§ 27 s. In dottrina, v. C. DEFILIPPI, *Sub art. 5. Diritto alla libertà e alla sicurezza*, in AA.VV., *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali commentata e annotata*, a cura di C. Defilippi-D. Bosi-R. Harvey, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, p. 177, 179; M. PISANI, *Sub art. 5*, in AA.VV., *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole-B. Conforti-G. Raimondi, Cedam, 2001, p. 131; F. ZACCHÈ, *Il diritto all'informazione tempestiva sui motivi della privazione della*

più in generale, ad improntare una difesa efficace nel procedimento.

Se, ad avviso della Corte EDU, l'informativa ex art. 5 § 2 CEDU va fornita al massimo entro poche ore dall'arresto⁴⁹, va da sé che anche la relativa traduzione debba essere resa in tale limitato lasso temporale.

La Corte ritiene però che l'art. 5 § 2 CEDU non imponga alle autorità di verificare l'alloglossia dell'arrestato, ma debba essere quest'ultimo a comunicare la sua condizione nella propria lingua⁵⁰. Benché la CEDU detti livelli minimi di tutela, derogabili "al rialzo" dai singoli Stati, l'orientamento in esame non pare condivisibile: esso contrasta infatti con lo scopo della Convenzione, che, come ripetutamente affermato dalla stessa Corte, consiste nel garantire l'effettività dei diritti ivi sanciti⁵¹. Paradossalmente, è proprio colui che ha maggior necessità di assistenza linguistica – cioè il soggetto totalmente all'oscuro della lingua del procedimento e della procedura penale del Paese in cui si trova – ad esserne di fatto escluso, non avendo né consapevolezza né modo di segnalare la sua alloglossia. Per gli stessi motivi, non pare condivisibile la tesi che ritiene fungibile la traduzione dell'informativa nella lingua conosciuta dall'arrestato con la successiva presenza dell'interprete nell'interrogatorio⁵², aggirando di fatto l'art. 5 § 2 CEDU: verrebbe infatti compromesso il fine di garantire l'effettiva tutela dei diritti.

Per la Corte, l'informazione dettagliata sulla natura e sui motivi dell'accusa di cui all'art. 6 § 3 lett. a CEDU deve contenere gli elementi

libertà personale, in S. LONGO-F. ZACCHÈ, *Art. 5. Diritto alla libertà e alla sicurezza*, in AA.VV., *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, a cura di G. Ubertis-F. Viganò, Giappichelli, 2016, p. 112.

⁴⁹ Corte eur., Grande Camera, 28 ottobre 1994, Murray c. Regno Unito, § 72.

⁵⁰ Corte eur., sez. III, dec. 26 maggio 2005, Parlanti c. Germania, § 2; Corte eur., sez. IV, 23 luglio 2013, Suso Musa c. Malta, § 117.

⁵¹ O. MAZZA, *La libertà personale*, cit., p. 58 s., per il quale l'autorità deve verificare se l'interessato conosce la lingua italiana. Secondo la Corte di Strasburgo, la CEDU vuole garantire «*not rights that are theoretical or illusory but rights that are practical and effective*», e ciò vale in particolare per «*the rights of the defence in view of the prominent place held in a democratic society by the right to a fair trial, from which they derive*»: Corte eur., 13 maggio 1980, Artico c. Italia, § 33. In senso analogo, di recente, Corte eur., sez. III, 19 gennaio 2021, Lacatus c. Svizzera, § 57.

⁵² Corte eur., sez. III, 5 febbraio 2002, Čonka c. Belgio, § 52. V. F. ZACCHÈ, *Il diritto all'informazione tempestiva*, cit., p. 113.